



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Così composta:

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary	Presidente
Camillo Romandini	Consigliere
Marina Tucci	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

UNICREDIT S.P.A. (C.F.)	
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to	che la rappresenta e
difende per mandato in atti	

APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE

E

ITALIANA S.R.L. (P. IVA :)	
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giampaolo Morini che la rappresenta	
e difende per mandato in atti	

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso sentenza n. 12257/2021 del Tribunale di Roma nel giudizio R.G. 4296/2016 – contratti bancari-



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il diciassette dicembre 2015 e iscritto a ruolo (rg 4296/2016)

Italiana s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Unicredit s.p.a. e deduceva di avere in essere i seguenti rapporti : a) conto corrente ordinario n° 3800899 (gia' n° 43117712) su cui erano confluite nel tempo diverse aperture di credito; b) conto corrente s.b.f. n° 210490606; c) conto corrente s.b.f. n° 125464446; d) conto corrente s.b.f. n° 191682407.

Detti conti, stipulati nel 1989, non erano stati aperti con contratto scritto mentre le aperture di credito erano state documentate da marzo 2009 in poi.

Deduceva l'illegittima applicazione di interessi, commissioni, spese e valuta come da perizia di parte.

Concludeva chiedendo : "...accertare e dichiarare la mancata pattuizione per scritto del tasso di interesse passivo in violazione dell'art. 1284 c.c. e conseguentemente dichiarare dovuto il solo tasso legale; accertare e dichiarare non dovute le spese tenuta conto, commissioni di massimo scoperto costo operazione e giorni valuta poiché non pattuiti; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, dell' anatocismo derivante , dalle operazioni di sconto e anticipazione salvo buon fine –anticipo credito all'esportazione ex art. 1283; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, della clausola anatocistica su tutti i rapporti intercorsi dal 1.01.2014 , ex 147 del 27 dicembre 2013 commi 629 e 749 ; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, della commissione istruttoria veloce, corrispettivo per di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento spese invio estratti conto, spese fisse di chiusura periodica, spese fisse chiusura a debito, spese gestione amministrativa fido; in subordinata ipotesi, in relazione a corrispettivo per di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento dichiarare nulla e inefficace l'applicazione oltre i limiti pattuiti; accertare e dichiarare la non debenza, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri in cui è stato superato il tasso soglia di usura espungendo degli interessi, spese, commissioni e oneri per il periodo trimestrale di riferimento ed applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c.; in via subordinata, applicare l'art. 117, comma VII, TUB; accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nonché l'introduzione di nuove clausole ex artt. 117 e 118 TUB,



dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi per violazione dei principi comunitari di trasparenza proporzionalità e non discriminazione in virtù dell'art. 10 della Cost e art 6 Trattato di Amsterdam, dell'art. art. 1 bis Tue e dell'art. 85 n. 1 TUE in disapplicazione degli artt. 25 comma 2 Dlgs 342/99 e della delibera Cicr 9.2.00; per le ragioni di cui ai punti precedenti condannare la banca alla restituzione / riaccredito della somma di € 326.726,29 o nella maggiore o minore somma che risulterà dalla CTU all'uopo nominata; Condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese, commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; accertare, accolte le su estese istanze, a mezzo Consulente Tecnico d'ufficio all'uopo nominato e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti..."

La convenuta si costituiva eccepiva l'assenza di preventiva mediazione e la prescrizione decennale; sosteneva comunque l'infondatezza delle domande.

Nel corso del giudizio era esperito il tentativo di mediazione che dava esito negativo ed era espletata ctu.

All'esito con sentenza 12257/2021 il Tribunale così statuiva : "dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata dalla parte attrice; dichiara che il saldo finale del conto corrente n. 3800899 intestato alla Italiana s.r.l., alla data del 30/09/2014, è pari ad € 208.991,99 rispetto al saldo indicato dalla Banca di € 3.116,737, per una differenza a favore della società correntista di € 205.875,26; rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali del giudizio; pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento".

Unicredit s.p.a. proponeva appello chiedendo "riformare e/o annullare la sentenza.... nella parte in cui il Giudice di Primo Grado ha accertato "la presenza di rimesse solutorie sufficienti a pagare competenze addebitate dalla Banca per complessivi € 12.565,18, fino a parte del I trim. 1991. Relativamente al periodo soggetto a prescrizione (prima del 17/12/2005) rimangono non pagate da rimesse solutorie e quindi ripetibili, soggette a ricalcolo, competenze per € 68.023,76" e in conseguenza ha dichiarato "che il saldo finale del conto corrente n. 3800899 intestato alla Italiana s.r.l., alla data del 30/09/2014, è



pari ad € 208.991,99 rispetto al saldo indicato dalla Banca di € 3.116,737, per una differenza a favore della società correntista di € 205.875,26”.

L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e comunque l'infondatezza nel merito; proponeva appello incidentale chiedendo la riforma in proprio favore della statuizione riguardante le spese.

La Corte all'esito dell'udienza del trenta ottobre 2023, trattata in forma scritta come da decreto in data otto settembre 2023, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe malgovernato le risultanze istruttorie ritenendo la sussistenza di un fido sul conto corrente in essere da marzo 1989 mentre al contrario dai documenti e dalle evidenze probatorie non sarebbe emerso detto fido almeno fino al trenta settembre 2000.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha dato atto del deposito (da parte della correntista) degli estratti conto a decorrere dal primo trimestre 1989, mentre il primo contratto stipulato in forma scritta tra le parti e prodotto (da Unicredit s.p.a.) è un'apertura di credito in conto corrente del sei marzo 2009.

Ha poi affermato : “si è reso necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino al 09/07/1992, quindi, sempre il tasso legale per il periodo successivo sino alla data di stipula della prima apertura di credito in forma scritta del 6.3.2009, in cui sono stati pattuiti espressamente i tassi di interesse, con conseguente applicazione di tali tassi convenzionali per il periodo successivo.....Inoltre, si è chiesto al CTU (con l'ordinanza istruttoria del 4.4.2017), stante l'eccezione di prescrizione correttamente e tempestivamente proposta dalla Banca convenuta, di considerare come irripetibili tutte le rimesse solutorie sul conto fino al 17.12.2005”.



Ebbene, come indicato condivisibilmente da Cass. 2023 in motivazione : "essendosi al cospetto di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione – generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché, peraltro, tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. n. 3842 del 1996; Cass. n. 2752 del 1995; Cass. n. 2915 del 1992).

2.6.1. Orbene, nell'odierna vicenda, la stessa corte territoriale ha riferito (cfr. pag. 10 della sentenza qui impugnata) che al c.t.u. - nominato in primo grado - era stata trasmessa la documentazione relativa alla Centrale rischi, dove erano riportate le comunicazioni periodiche della banca circa «l'esistenza e l'ammontare dell'affidamento», e le segnalazioni dell'istituto di credito circa «il limite dell'indebitamento»; di più la medesima banca aveva «permesso al correntista di usufruire del fido».

2.6.2. La corte distrettuale, dunque, ha dato atto, specificamente, di un contegno dell'istituto di credito rivelatore dell'esistenza di un'apertura di credito e, quindi, di un contratto di conto corrente «affidato».

2.6.2. Tuttavia, il giudice di seconde cure ha ritenuto che tali elementi - certamente rilevanti sul piano probatorio, in assenza di un obbligo di redazione del contratto in questione in forma scritta - non potevano costituire prova dell'apertura di credito, non avendo il correntista tempestivamente allegato nell'atto di citazione di primo grado, né nella memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, che il conto era affidato e che, pertanto, le rimesse erano ripristinatorie, non solutorie.

2.6.3. Tale assunto della corte di merito, però, è certamente erroneo, atteso che - come si è già spiegato - la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da un'apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. In proposito, invero, si è affermato che, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere addirittura sollevata, per la prima volta, in appello, in quanto è la



stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (cfr. Cass. n. 14958 del 2020)''

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti richiamata dal CTU nella tavola 4 riassuntiva dei conteggi, sono indicati analiticamente tutti i parametri utilizzati per individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in quanto nella colonna "fido riscontrato" viene indicato il tetto da considerare per individuare lo sfioramento o meno dell'affidamento, nella colonna "saldo da e/c" si indicano non solo i saldi utilizzati per la verifica dell'usura ma anche quelli oltre fido mentre nella colonna "rimesse solutorie individuate" sono rappresentati tutti i versamenti effettuati oltre il fido.

Per quanto poi riguarda l'individuazione dell'esistenza di un fido anche in assenza di forma scritta, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione sopra indicata sussistono tutti gli elementi per ritenerne l'esistenza.

In particolare :

- a) dal trenta settembre 2000 negli estratti conto è indicato un fido (come del resto affermato dallo stesso CTP dell'appellante in primo grado);
- b) sin dal 1989 risultano negli estratti conto addebiti con periodicità annuale per "spese gestione affidamenti";
- c) nell'estratto conto del 1994 è presente un'informativa della Banca del seguente tenore :
"si informa la rispettabile clientela che, per il corrente anno, le spese per la gestione degli affidamenti verranno percepite, sul globale dei fidi concessi, con valuta 30/06/1994, secondo i seguenti scaglioni di importo: (...) per fidi complessivi da oltre 500 milioni L. 250.000"; viene poi effettivamente addebitato a tale titolo l'importo di lire 250.000 con valuta 30/06/1994;
- d) nelle comunicazioni di variazione delle condizioni dal trenta settembre 1994 in poi vi è l'indicazione che il tasso debitore è quello applicato sull'apertura di credito mentre in precedenza è indicata solo la sigla a.c.;



e) il CTU ha riscontrato l'applicazione costante di un unico tasso debitore da cui correttamente dedurre che non vi sia stato sconfinamento dal fido "nonostante l'oggettiva difficoltà di individuarne precisamente l'importo";

f) risulta contrario all'id quod plerumque accidit il fatto che un conto, utilizzato da una società commerciale per le proprie attività, sia stato del tutto privo di affidamento per ben undici anni per poi divenirlo solo nel 2000 e solo da quando la banca ha iniziato ad indicarlo negli estratti conto.

Ebbene, a fronte di detti elementi l'appellante si è limitato a ribadire le argomentazioni di primo grado, infondate per i motivi sopra evidenziati, affermando in buona sostanza che almeno per il periodo precedente il trenta settembre 2000 l'assenza di documentazione e l'asserita inconferenza degli indici presuntivi avrebbe dovuto portare a ritenere un affidamento pari a zero con conseguente solutorietà di tutte le rimesse.

In realtà, dall'elenco sopra indicato emerge chiaramente la conferenza, numerosità e concordanza degli indici che, si rileva, sono agganciati a precisi riscontri documentali, anch'essi menzionati.

Appello incidentale.

Il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese e di porre in pari misura a carico delle parti quelle di ctu con la seguente motivazione : "considerato che comunque il saldo del conto corrente è risultato inferiore a quanto rappresentato dall'attrice e che sono state rigettate le ulteriori domande (la ripetizione dell'indebito e la domanda risarcitoria) da questa proposte, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Parimenti, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu (già liquidate in separato provvedimento), in ragione di metà ciascuna".

L'appellante sostiene che "Il Tribunale avrebbe dovuto dunque condannare la Banca al pagamento, almeno in parte delle spese legali vista l'ingente somma riconosciuta in favore della parte attrice e porre la CTU a integrale carico della banca".

Il motivo deve essere parzialmente accolto.

Il Tribunale infatti ha invero dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito ma ha accolto quella di accertamento del rapporto dare /avere tra le parti riconoscendo una



differenza a favore della correntista di € 205.875,26 rispetto a quanto riconosciuto dall'istituto di credito; l'istituto di credito pertanto su detta domanda è soccombente.

Devono di conseguenza essere poste a carico dell'appellante le spese di primo grado con riferimento allo scaglione tariffario individuato sulla somma riconosciuta considerando le questioni esaminate e l'istruttoria tenuta.

L'importo peraltro deve essere compensato per il 50% attesa la parziale reciproca soccombenza come evidenziato dalla pronuncia del Tribunale confermata in questa sede. Per quanto riguarda le spese di CTU (richiesta dal correntista) le stesse sono state correttamente poste dal Tribunale in parti uguali a carico di entrambe le parti, concernendo comunque una fase necessaria per la valutazione delle reciproche posizioni e considerata la minor somma riconosciuta rispetto a quella domandata nell'atto di citazione all'esito di complessi conteggi con articolata valutazione dei documenti in atti.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 (introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.

Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare "In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno."

P.Q.M.

La Corte in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, liquida le spese legali di primo grado in € 10.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA



compensandole per la metà; condanna Unicredit s.p.a. a pagare a Italiana s.r.l. il 50% di detta somma.

Condanna Unicredit s.p.a. a pagare a Italiana s.r.l. le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria

Roma, trenta ottobre 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary

